



Roma, 26/02/2024
Rep. n. 6/2024

Decreto Rettorale
n. 6/2024

PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA, DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI
DELL'ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo Statuto dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 47 del 14 febbraio 2017;
Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
Vista la Legge 30 dicembre 2010 ed in particolare l'art. 18 riguardante la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia;
Visto il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855 Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;
Visto il D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 - Regolamento recante modifiche al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari
Visto il D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019 – Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;
Visto il Decreto Rettorale n. 16/2018 del 31 luglio 2018 con il quale è emanato il Regolamento in materia di chiamata dei Professori di prima e di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 11/05/2023;

DECRETA

Art. 1 Numero dei posti

1. Presso l'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO è indetta una procedura selettiva finalizzata al reclutamento di un Professore Universitario di ruolo di II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento dei professori di ruolo di prima e seconda fascia, come di seguito indicato:



Facoltà di Beni Culturali

Settore concorsuale: 10/B1 – Storia dell'Arte

Settore Scientifico-Disciplinare: L-ART/01 Storia dell'Arte medievale

Posto 1 - regime di impegno a tempo pieno

Tipologia di impegno didattico e scientifico:

Il/la candidato/a deve attestare esperienza didattica in ambito nazionale e internazionale nel settore scientifico-disciplinare L-ART/01, con riferimento all'area europea, agli studi sulle opere architettoniche, scultoree, pittoriche, grafiche, sulla miniatura e le cosiddette arti minori e sulla produzione artigianale nell'età medievale, nell'occidente europeo e in ambito bizantino, studi condotti anche con gli strumenti dell'iconografia e iconologia, della letteratura artistica e della sociologia dell'arte, con riferimento alla storia della disciplina e della sua epistemologia, anche allo scopo di potenziare la didattica del museo.

Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo e alle esigenze didattiche dei corsi di studio si richiede ottima conoscenza dell'inglese e di una delle principali lingue europee (francese, spagnolo, tedesco).

Numero massimo di pubblicazioni La produzione scientifica, coerente con gli ambiti di ricerca delineati dal settore scientifico-disciplinare, deve essere attestata da 12 pubblicazioni, prodotte negli ultimi 10 anni.

2. L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Art. 2

Requisiti di ammissione e cause di esclusione

1. Possono partecipare alla procedura selettiva:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell'idoneità stessa, così come previsto dall'art.29, comma 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle

2. Non possono, tuttavia, partecipare alla procedura:

- a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- b) coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d, del D.P.R. 10.1.1957, n. 3;



f) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio, con un professore componente del Consiglio della Facoltà che propone l'attivazione della procedura, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione.

3. I requisiti di ammissione sono riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura.

4. I candidati sono ammessi con riserva e l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Rettore, l'esclusione dalla procedura. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 3

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'emissione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile, sottoscritta e indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno – Area Personale – Servizio personale docente - Corso Vittorio Emanuele II, n.39. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. La domanda può essere presentata direttamente al predetto Settore che rilascerà apposita ricevuta. La domanda stessa deve essere redatta in carta semplice su apposito modello, allegato "A", che fa parte integrante del presente bando, disponibile al seguente indirizzo telematico: <http://www.uninettunouniversity.net/Portal/it/bandiconcorsidecreti.aspx>

4. La domanda, può essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo sopra indicato oppure tramite PEC all'indirizzo info@pec.uninettunouniversity.net, a pena di esclusione entro la scadenza del bando. A tal fine farà fede la data di ricevimento risultante dal timbro del protocollo accettante dell'Area Personale – Servizio Personale Docente dell'Ateneo e non quello dell'Ufficio postale di invio. I candidati sono inoltre tenuti a versare, pena l'esclusione al concorso stesso, un contributo per le spese procedurali, senza diritto al rimborso in caso di mancata partecipazione per qualsiasi ragione pari a € 60,00 sul conto bancario di seguito indicato:

CODICE IBAN IT46G0306905020100000070068 intestato all'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO presso Banca INTESA SANPAOLO SPA - Filiale di Roma n. 06828

Causale: partecipazione a procedura selettiva Professore Associato L-ART/01

5. Il candidato deve indicare con chiarezza e precisione: la Facoltà, il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare per il quale intende essere ammesso alla procedura.

6. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero risultare inoltrate a questa Università oltre il termine di cui al presente articolo.

7. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonché:

a) gli estremi della procedura a cui intende partecipare;

b) il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1;



- c) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);
- d) la posizione in merito alle condanne penali, indicando gli estremi delle eventuali sentenze e degli eventuali procedimenti penali pendenti;
- e) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n.3;
- f) se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
- g) di non essere in grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio, con un professore componente del Consiglio della Facoltà che propone l'attivazione della procedura, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione;
- h) (per i cittadini stranieri) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana.

La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma comporta l'esclusione dalla procedura.

8. Nella domanda deve essere indicato il recapito di posta elettronica nonché quello che il candidato elegge ai fini della procedura. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata al Settore cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

9. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20.2.2001, e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.

10. I candidati devono produrre unitamente alla domanda:

- a) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- b) curriculum della propria attività scientifica e didattica, redatto in unica copia ed autocertificato sul modulo "B" allegato;
- c) elenco delle pubblicazioni allegate, debitamente sottoscritto, nonché eventuali dichiarazioni formulate ai sensi del citato D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni;

11. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011, n. 183, i candidati dimostrano il possesso dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

Nel caso di presentazione della domanda di partecipazione via PEC le pubblicazioni devono essere trasmesse, unitamente alla domanda, in formato PDF.

Nel caso di presentazione della domanda direttamente al Settore o di invio per raccomandata, le pubblicazioni devono essere trasmesse, unitamente alla domanda, su supporto informatico (CD-ROM – DVD, non modificabili) in formato PDF ovvero mediante produzione cartacea in carta semplice.

In entrambi i casi gli stessi devono essere dichiarati conformi agli originali mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (modulo C allegato).

La medesima dichiarazione deve riportare l'elenco numerato e dettagliato dei files contenuti su supporto informatico o delle pubblicazioni cartacee nonché ogni elemento utile per una corretta identificazione.

Per la presentazione delle pubblicazioni si rimanda anche all'art. 5.

12. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea si rimanda all'art. 4.



13. In caso di partecipazione a più procedure, ciascuna domanda di ammissione, con la relativa documentazione, deve essere spedita con plico separato.

14. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

15. L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

16. L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 4

Cittadini non appartenenti all'Unione Europea – dichiarazioni sostitutive

1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 28.12.2000 n. 445 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Art. 5

Pubblicazioni

1. Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

2. Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola. I testi tradotti devono essere conformi all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Art. 6

Nomina della Commissione giudicatrice

1. La commissione, nominata dal Rettore, sentito il Senato Accademico, è composta da tre professori ordinari o straordinari di elevata qualificazione scientifica di cui due esterni all'Ateneo, uno dei quali preferibilmente straniero, appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando, e da un interno all'Ateneo individuato tra i professori ordinari o straordinari del medesimo settore concorsuale o di



settore affine. Ove non siano presenti in Ateneo docenti appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando, per la costituzione della commissione si potrà fare riferimento a docenti di altri atenei appartenenti allo stesso settore concorsuale. Ove la procedura riguardi il reclutamento di un professore di seconda fascia la commissione può essere composta da due professori ordinari o straordinari e un associato.

2. Della nomina è data pubblicità sul sito web dell'Ateneo.

3. I lavori della Commissione non possono protrarsi per più tre mesi decorrenti dalla data di nomina.

4. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione.

Art. 7

Valutazione dei candidati

La Commissione esaminatrice nella prima riunione, che può svolgersi anche in modalità telematica, determina i criteri da utilizzare nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dei *curricula* e dell'attività didattica dei candidati, attenendosi a quanto specificato nel bando e tenuto conto:

- a) della coerenza del curriculum con le peculiarità scientifico-didattiche dell'Ateneo;
- b) dell'originalità, del rilievo e del rigore metodologico della produzione scientifica in ambito nazionale ed internazionale;
- c) dell'esperienza nell'attività didattica nelle materie afferenti al SSD L-ART/01 con particolare riferimento a insegnamenti svolti in modalità telematica. Saranno valutate positivamente le attività di *e-teaching* e di *e-tutoring* in ambito universitario svolte utilizzando sistemi di interazione a distanza sincroni (es. Classi Interattive) e asincroni; nonché l'aver contribuito alla preparazione di contenuti digitali di supporto, orientamento e didattici e alla gestione di corsi, erogazioni e classi di studenti;
- d) dell'apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
- e) della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione all'interno della comunità scientifica nazionale ed internazionale;
- f) della coerenza tra produzione scientifica e il campo di ricerca;

Tutti i criteri sono resi pubblici sul sito dell'Ateneo almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori da parte della Commissione.

La Commissione esaminatrice procede alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del *curriculum* e dell'attività didattica dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, anche attraverso una discussione pubblica con la commissione, accertando altresì la conoscenza delle lingue straniere eventualmente richieste e per i candidati stranieri la conoscenza almeno strumentale della lingua italiana. Il Calendario della discussione pubblica sarà reso noto con avviso pubblicato sul sito all'indirizzo http://www.uninettunouniversity.net/it/Selezion_Art_18.aspx almeno sette giorni prima della data fissata. La predetta pubblicazione avrà valore di notifica per tutti i partecipanti alla selezione, senza necessità di ulteriore comunicazione. I candidati non riceveranno alcuna comunicazione al riguardo. Per essere ammessi alla discussione i candidati dovranno essere muniti di un documento di identità o di riconoscimento valido.

Al termine dei lavori la Commissione formula un motivato giudizio analitico per ciascun candidato e un giudizio collegiale, indicando il candidato più idoneo a ricoprire il posto messo a bando, ovvero delibera che nessuno dei candidati risponde alle esigenze didattico-scientifiche per cui il posto bandito è stato richiesto.

Gli atti della Commissione esaminatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.



Accertamento della regolarità degli atti

6. Gli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti, sono approvati con Decreto rettorale entro 30 giorni dalla consegna dei verbali.
7. La chiamata del vincitore è disposta con decreto del Rettore.
8. L'esito della procedura selettiva è reso pubblico sul sito web dell'Ateneo.

Art. 8

Proposta di chiamata e nomina in ruolo

1. All'esito della procedura, il Consiglio di Amministrazione può:
 - a) procedere alla proposta di chiamata del candidato selezionato,
 - b) deliberare di non procedere alla chiamata.
2. La chiamata è disposta con decreto del Rettore.
3. Al professore nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 e s.m.i.
4. I diritti ed i doveri sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia e dai conseguenti regolamenti di ateneo

Art. 9

Presentazione dei documenti

1. Il professore, se cittadino italiano o dell'Unione Europea, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi validità illimitata già risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, sarà invitato a presentare a questa Università, entro 30 giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio ovvero dalla data di ricezione dell'invito, pena la decadenza, le seguenti dichiarazioni sostitutive, nonché il documento sotto specificato:
 - a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda:
 - cittadinanza;
 - godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 - mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad incompatibilità e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi resi ai sensi dell'art. 145 parte II, titolo I, del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092.
 - d) certificazione attestante l'idoneità fisica all'impiego. Tale documento deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare il documento stesso.
 - e) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà contenenti le seguenti indicazioni:



- di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio, con un professore componente del Consiglio della Facoltà che propone l'attivazione della procedura, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione;
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia o autorizzati a soggiornarvi, dovranno produrre, nel termine di trenta giorni sopra citato:
- le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 4. Il possesso dei requisiti non ricompresi nelle sopra indicate dichiarazioni dovrà essere dimostrato mediante la presentazione di idonea certificazione;
 - il certificato di cui alla lettera d) del suddetto comma 1. Tale documento deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare il documento stesso.
3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, i cittadini non appartenenti all'Unione devono presentare nel termine di trenta giorni sopra citato i seguenti documenti:
- certificato di nascita;
 - certificato attestante la cittadinanza;
 - certificato attestante il godimento dei diritti politici con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande;
 - certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino;
 - certificato attestante l'idoneità fisica di cui al comma 1, lettera d) sopra indicato.
4. I documenti di cui al comma 3, lettere b), c), d), e) *devono* essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare i documenti stessi.
5. Qualora gli stati, le qualità personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, i medesimi debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.
6. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
7. Agli atti e documenti di cui al precedente comma, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
8. La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
9. Il professore nominato sarà invitato a regolarizzare entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 10

Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

1. Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure di valutazione comparativa e degli eventuali procedimenti di assunzione in servizio, con utilizzo di



procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. Si precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei dati e la conseguenza della non ammissione al concorso in caso di rifiuto di fornire gli stessi.

Art. 11

Restituzione della documentazione

1. I candidati potranno richiedere, con apposita istanza da presentare dopo l'avvenuta emissione del decreto di accertamento della regolarità degli atti ed entro quattro mesi decorrenti dalla data del decreto stesso, la restituzione della documentazione presentata. L'Università procederà alla restituzione salvo contenzioso in atto.
2. L'interessato, previo accordo telefonico, dovrà presentarsi personalmente presso l'Area Personale – Servizio Personale Docente – Corso Vittorio Emanuele II, 39 - Roma, per ritirare la documentazione suddetta; potrà delegare per il ritiro, a sue spese, un corriere o altra persona. È esclusa qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo.
3. Trascorso il termine di cui al precedente comma 1 questa Università disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 12

Responsabile del Procedimento

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge 241/90, Responsabile del procedimento è il dott. Pier Luigi Torre - Direttore del Personale Uninettuno, Corso Vittorio Emanuele II, 39 – 00186 Roma. Informazioni al numero 06/69207690, mail: p.torre@uninettunouniversity.net.

Art. 13

Pubblicità

1. Il presente decreto verrà reso disponibile sui siti web: dell'Ateneo (www.uninettunouniversity.net), del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Unione Europea. Il relativo avviso verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 14

Rinvio circa le modalità di espletamento della procedura

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari citate in premessa nonché le leggi vigenti in materia.

IL RETTORE

(Prof.ssa Maria Amata Garito)